

## DPR 120/2017



ANCE BRESCIA

### **IL DPR 120/2017: la gestione delle terre e rocce da scavo nei cantieri di piccole dimensioni e in quelli di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA**

Brescia, 25 novembre 2017

Enrico Massardi – ANCE Brescia – Collegio dei Costruttori

[enrico.massardi@ancebrescia.it](mailto:enrico.massardi@ancebrescia.it)

## Il nuovo decreto e la sua struttura

Il DPR 120/2017 è un provvedimento complesso.

Non è soltanto un riordino normativo, ma introduce varie novità.

- ▶ Amministrative
- ▶ Tecniche
- ▶ Gestionali

Tutto ciò attraverso:

- 31 articoli
- 6 Titoli
- 10 allegati comprensivi di modulistica tipo

Il Capo I del Titolo II reca **disposizioni comuni**, applicabili a tutte le tipologie di terre e rocce da scavo qualificabili come sottoprodotti.

Il **Capo II** riguarda disposizioni che trovano specifica applicazione esclusivamente per le terre e rocce qualificate come sottoprodotti generate da **grandi cantieri**; mentre i **Capi III e IV** si occupano, rispettivamente, della gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate da cantieri di **piccole dimensioni**, e delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate da cantieri di **grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA**.

## Principali novità

- ▶ invio della dichiarazione almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo;
- ▶ comunicazione preventiva (15 giorni prima) delle modifiche sostanziali;
- ▶ obbligo di utilizzo di specifico documento di trasporto (Allegato 7);
- ▶ obbligo di trasmissione della Dichiarazione di Avvenuto utilizzo entro il termine di validità della dichiarazione (Allegato 8);
- ▶ nuovo modello di dichiarazione (Allegato 6);
- ▶ nuovi soggetti destinatari;
- ▶ set analitico minimo per la verifica dell'assenza di contaminazione;
- ▶ nuovi requisiti per l'eventuale deposito intermedio.

## Altre importanti novità

Il nuovo regolamento modifica, inoltre:

- ▶ **il riutilizzo nello stesso sito** di terre e rocce da scavo, che come tali sono escluse sia dalla disciplina dei rifiuti che da quella dei sottoprodotti ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- ▶ **il deposito temporaneo** delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti (da 30mc a 4.000mc e da 10mc a 800 mc);
- ▶ la gestione delle terre e rocce da scavo **prodotte nei siti oggetto di bonifica.**

## Deposito temporaneo



### TERRE DA SCAVO RIFIUTI (art. 23 del DPR 120/2017 )

- **4.000 m<sup>3</sup>** (ex 30 m<sup>3</sup>), **terre non pericolose**  
CER 17.05.04

- **800 m<sup>3</sup>** (ex 10 m<sup>3</sup>), **terre pericolose**  
CER 17.05.03\*



### RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

(art. 183 c.1 lettera bb) del  
D.Lgs 152/06)

- **30 m<sup>3</sup>**, **rifiuti non pericolosi**  
CER 17.09.04

- **10 m<sup>3</sup>**, **rifiuti pericolosi**  
CER 17.09.03\*

## Disposizioni transitorie

I piani e i progetti di utilizzo già approvati prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento restano disciplinati dalla normativa previgente, che si applica anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti...

**I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (22 agosto 2017) è in corso una procedura ai sensi della **normativa previgente** restano disciplinati dalle relative disposizioni.**

Per tali progetti è fatta comunque salva la **facoltà** di presentare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento (**entro il 18 febbraio 2018**), il piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o la dichiarazione di cui all'articolo 21 ai fini dell'applicazione delle disposizioni del nuovo regolamento.

## Norme abrogate

sono abrogate a decorrere dal 22 agosto 2017:

- ▶ **articolo 41-bis**, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, rubricato “Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo”;
- ▶ **D.M. 10 agosto 2012, n. 161**, recante “Regolamento sulla disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”;
- ▶ **articolo 41, comma 2**, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, rubricato “Disposizioni in materia ambientale”;
- ▶ **articolo 184-bis, comma 2-bis**, del decreto 3 aprile 2006, n. 152, rubricato “Sottoprodotti”.

## A che cosa si applica il regolamento?

Il regolamento si applica alle «**terre e rocce da scavo**», **definite** come:

“il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra.

Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso”.

## Fiumi e cave...

ATTENZIONE: il nuovo decreto, a differenza della disciplina previgente, non si occupa di **materiali litoidi** provenienti dall'escavazione degli alvei e di residui della lavorazione dei **materiali lapidei**.

Per tali attività bisognerà attendere indicazioni in merito alle procedure da adottare per la loro corretta gestione.

## Terre e rocce da scavo sono rifiuti

L'articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 (Classificazione) annovera tra i **rifiuti speciali**

“i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché **i rifiuti che derivano dalle attività di scavo**, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis” (Sottoprodotti)



## ... ma esiste anche l'articolo 185 del D.Lgs. 152/2006 (Esclusioni)

Non rientra nell'ambito di applicazione della parte IV del D.Lgs. 152/2006 (**pertanto non sono rifiuti**):

...

c) **il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato** nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso **verrà riutilizzato** a fini di costruzione allo stato naturale e **nello stesso sito in cui è stato scavato**;

... che, dal 22/8/2017, deve essere integrato con quanto dispone l'art.24 del DPR 120/2017.

## Utilizzo in cantiere: a quali condizioni?

Terre e rocce da scavo non sono rifiuti e possono essere **riutilizzate nello stesso cantiere** dal quale provengono **purché**:

- **non siano contaminate**;
- vengano **riutilizzate allo stato naturale**;
- vengano **riutilizzate nello stesso cantiere** nel quale sono state scavate.

(DPR 152/2006, art.185, c.1, lett. c)

■ Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi al D.Lgs. 152/06 art. 185 c. 1 lett. c).

Fermo restando quanto previsto dal D.L. 2/12 art. 3 c. 2 (test cessione per materiali di riporto), la non contaminazione è verificata ai sensi dell'Allegato 4 del presente regolamento.

(DPR 120/2017, art.24)

## E se si vogliono riutilizzare altrove?

### Provenienza delle terre e rocce

Con riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, analogamente alla previgente regolamentazione, sono individuate procedure distinte per le terre prodotte in:

■ **«cantieri di piccole dimensioni»**: cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità **non superiori** a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale;

### Provenienza delle terre e rocce

■ **«cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA»**: cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere **non soggette** a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale;

■ **«cantieri di grandi dimensioni»**: cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere **soggette** a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.

## Le procedure da adottare

Le tre tipologie di sottoprodotti classificate in ragione dell'origine e dei quantitativi delle terre e rocce da scavo sono riconducibili a **due distinte procedure**:

- ▶ **terre e rocce generate da cantieri di piccole dimensioni** (definite negli articoli 20 e 21) e terre e rocce da scavo generate **in grandi cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA** (definite nell'articolo 22);
- ▶ terre e rocce generate da cantieri di **grandi dimensioni** (definite nell'articolo 9).

## Nuove definizioni: gli attori del processo

Nei cantieri di **piccole dimensioni e grandi dimensioni non soggetti** a VIA o AIA viene definita le figure del:

- ▶ **«produttore»**: il soggetto **la cui attività materiale produce** le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la **dichiarazione di utilizzo ex art. 21**
- ▶ **«autorità competente»**: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo

Nei cantieri di **grandi dimensioni** soggetti a VIA o AIA, invece, troviamo:

- ▶ **«proponente»**: il soggetto che **presenta il piano di utilizzo**;
- ▶ **«esecutore»**: il soggetto che **attuа il piano di utilizzo**
- ▶ **«autorità competente»**: l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 152/06



## Nuove definizioni (Art.2)

Oltre alla definizione di «terre e rocce da scavo», a quella di cantiere di piccole e grandi dimensioni viste in precedenza, il DPR 120/2017, all'art.2, fornisce una serie di definizioni quali:

- ▶ **«sito»**: area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee)
- ▶ **«sito di produzione»**: il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo
- ▶ **«sito di destinazione»**: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate
- ▶ **«sito di deposito intermedio»**: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale

## Nuove definizioni (Art.2)

- ▶ **«lavori»**: comprendono le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere;
- ▶ **«suolo»**: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;
- ▶ **«opera»**: il risultato di un insieme di lavori che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.

## Nuove definizioni (Art.2)

► **«piano di utilizzo»**: il documento nel quale il **proponente** attesta il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni;

► **«dichiarazione di avvenuto utilizzo»**: la dichiarazione con la quale (il **proponente** o) l'**esecutore** o il **produttore** attesta l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21;

## Nuove definizioni (Art.2)

► **«normale pratica industriale»**: costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle **operazioni**, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, **finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace.**

Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto.

**L'Allegato 3 elenca** alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale

## Deposito intermedio (Art.5)

Può essere effettuato nel **sito di produzione**, nel **sito di destinazione** o in **altro sito** a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

- a) il sito rientra nella **medesima classe di destinazione** d'uso urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla **colonna B**, oppure in **tutte** le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla **colonna A**
- b) l'ubicazione e la durata del deposito sono **indicate** nella dichiarazione art.21
- c) la durata del deposito non può superare il termine di validità della dichiarazione art.21

## Deposito intermedio (Art.5)

d) il deposito delle terre e rocce da scavo è **fisicamente separato e gestito in modo autonomo** anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti dichiarazioni art.21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;

e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni della dichiarazione art.21 e si identifica tramite **segnaletica posizionata in modo visibile**, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del Piano di Utilizzo della dichiarazione art.21.

## Deposito intermedio (Art.5)

Il produttore può individuare nella dichiarazione art.21, **uno o più di siti** di deposito intermedio idonei.

In caso di **variazione** del sito di deposito intermedio, il produttore aggiorna la dichiarazione art.21

**Decorso il periodo di durata** del deposito intermedio indicato, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come **rifiuti**.

## Trasporto delle terre e rocce da scavo (Art.6 – Allegato 7)

Il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato da specifico documento di trasporto (Allegato 7)


Il Documento di Trasporto è predisposto dal **produttore** in **triplice copia**:

- ▶ una per il produttore (il proponente);
- ▶ una per il trasportatore;
- ▶ una per il destinatario (anche se del sito intermedio).

Qualora il proponente e l'esecutore sono soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore

Il Documento di Trasporto è conservato dai predetti soggetti per **tre anni**

## Nella pratica cosa fare?



## La dichiarazione del produttore

La sussistenza delle condizioni previste è attestata dal **produttore** tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la trasmissione, anche solo in via telematica, **almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo**, del modulo di cui all'Allegato 6

- ▶ al **Comune** del luogo di produzione;
- ▶ all'**Agenzia** di protezione ambientale territorialmente competente.

## Cosa comunicare?

Nella dichiarazione il produttore indica:

- ▶ le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti
- ▶ l'eventuale sito di deposito intermedio
- ▶ il sito di destinazione
- ▶ gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere
- ▶ i tempi previsti per l'utilizzo

che non possono superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, **salvo il caso in cui** l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.

## E se cambia qualcosa? (Art.21, c.3)

In caso di **modifica sostanziale**, il produttore deve:

- ▶ aggiornare la dichiarazione
- ▶ trasmettere **al Comune del luogo di produzione**
- ▶ **all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente**
- ▶ **attendere 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata**, decorsi i quali le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata.

**ATTENZIONE:** Qualora la variazione riguardi

- ▶ il sito di destinazione
- ▶ il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo,

l'aggiornamento può essere effettuato per un massimo di 2 volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, imprevedute o imprevedibili.

## Quali sono le modifiche sostanziali da comunicare? (Art. 21, c.3)

Costituisce **modifica sostanziale**:

- ▶ l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo
- ▶ la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati
- ▶ la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato
- ▶ la modifica delle tecnologie di scavo

## Proroga del termine per l'utilizzo? (Art.21, c.4)

I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo (**un anno**, salvo che l'opera preveda un termine di esecuzione superiore) possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di **sei mesi**, in presenza di **circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili**.

A tal fine il produttore, **prima della data di scadenza** del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica

- ▶ al **Comune** del luogo di produzione
- ▶ all'**Agenzia** di protezione ambientale territorialmente competente,

il nuovo termine di utilizzo, **motivando le ragioni della proroga**.

## Possibili riutilizzi . . .

Le terre e rocce da scavo sono utilizzabili per **reinterri, riempimenti, rimodellazioni**, miglioramenti fondiari o viari oppure per altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e, nel corso di **processi di produzione industriale**, in sostituzione dei materiali di cava:

- ▶ se la concentrazione di inquinanti rientra **nei limiti di cui alla colonna A**, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione
- ▶ se la concentrazione di inquinanti è **compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B**, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale)

## Possibili riutilizzi . . . i processi di produzione industriale

Il riutilizzo in **impianti industriali** quale ciclo produttivo di destinazione delle terre e rocce da scavo in cui la concentrazione di inquinanti è **compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B** è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.



## Dichiarazione Avvenuto Utilizzo - DAU (Art.7 – Allegato 8)

L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità alla dichiarazione art.21 (al Piano di Utilizzo) è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU).

La DAU è resa **dal produttore (dall'esecutore)** con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all'Allegato 8:

- ▶ all'**Agenzia** di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione ;
- ▶ al **Comune** del sito di produzione;
- ▶ al **Comune** del sito di destinazione;
- ▶ all'**Autorità competente** (se diversa dal Comune) ;

## Dichiarazione Avvenuto Utilizzo

La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro il termine di validità del Piano di Utilizzo della dichiarazione art.21.


### **ATTENZIONE**

**L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.**

La dichiarazione è conservata per cinque anni.

Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti non costituisce utilizzo.

## Riepilogando:



Enrico Massardi – ANCE Brescia – Collegio Costruttori  
[enrico.massardi@ancebrescia.it](mailto:enrico.massardi@ancebrescia.it)

